

## **Quesito**

Con riferimento all'oggetto, sottopongo al parere di codesto Ufficio un quesito di carattere generale chiedendo:

- Se in edifici preesistenti al D.M. 246/'87, dotati di requisiti già conformi a quelli richiesti dallo stesso D.M. per i nuovi edifici, sia lecito intervenire (poiché al di fuori dell'ambito di applicazione del medesimo decreto) riducendo i requisiti originari al di sotto dei limiti prescritti per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni, ed in caso affermativo se vi sia normativa di riferimento ovvero sia ammessa incondizionatamente la discrezionalità professionale del progettista;

ed un quesito di carattere specifico, nel merito del punto "2.4. Scale" del D.M. 246/'87, chiedendo:

- se in un edificio di cinque piani (con tre unità immobiliari a piano) preesistente al D.M. 246/'87, classificabile di tipologia "a", ospitante uno studio medico dentistico ed uno studio legale, con scala interna in struttura di voltine "alla romana" della larghezza di cm. 110, sia ammessa la riduzione della scala a circ. cm 83 – 86 per la collocazione di un impianto ascensore nel residuo "pozzo" della scala di circ. cm. 76.

In attesa di un cortese riscontro formale, ringrazio per l'attenzione ed invio distinti saluti.

## **Risposta Ministero**

In relazione a quanto prospettato e richiesto con la nota che si riscontra, necessita premettere che il D.M. n° 246/87 prescrive espressamente una larghezza minima delle scale solamente per gli edifici di nuova costruzione, mantenendo, invece, il silenzio sulle caratteristiche delle scale a servizio di edifici esistenti all'entrata in vigore del decreto stesso.

Al riguardo, è parere di questo Ufficio che il legislatore, con il silenzio della norma, abbia voluto ratificare le situazioni di fatto confermandone, così, le caratteristiche in essere.

In armonia con tale posizione interpretativa, questo Ministero, su analoghi quesiti pervenuti nel tempo, ha sempre espresso il proprio parere contrario alla riduzione della larghezza delle scale, costituendo, tale intervento, diminuzione delle condizioni di sicurezza in atto.

Peraltro, a sostegno di tale impostazione, giova richiamare l'esplicita avvertenza di cui al punto 6.2 dell'art. 6 del Decreto Ministero Lavori Pubblici n° 236 del 14 giugno 1989 concernente il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, punto che recita testualmente:

"L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza".

Sin qui è quanto oggettivamente deducibile dalla normativa di sicurezza. A ciò, si ritiene tuttavia opportuno aggiungere che, a fronte di situazioni che richiedono la necessità dell'installazione di un impianto ascensore e quest'ultimo non sia altrimenti realizzabile se non esclusivamente all'interno del vano scala, lo scrivente Ufficio è del parere che tale installazione non debba comportare un'eccessiva diminuzione degli spazi di transito.

Al riguardo, un utile riferimento per il dimensionamento al minimo delle scale, può senz'altro essere costituito dal D.Lgs. n° 626/94, così come modificato dal D.L.gs. n° 242/96, che stabilisce in m. 0,80 la larghezza minima di porte e portoni degli ambienti di lavoro.